



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413
www.istaf.it

RIVISTA DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO

RIVISTA DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO nn. 1/2 2008 MARZO 2008

**A cura del Team di Ricerca della Cattedra di Diritto tributario
Facoltà di Economia - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"**

Responsabile

Thomas Tassani

Professore aggregato di diritto tributario

Componenti

Francesca Stradini

Dottore commercialista, dottore di ricerca in Diritto tributario europeo

Carmela Piccolo

Dottoranda di ricerca in Diritto tributario europeo

Emmanuil Perakis

Dottore commercialista

Fabrizio Bulgarelli

Avvocato, dottore di ricerca in Diritto tributario europeo

Giangiacomo D'Angelo

Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo

**La presente Circolare è edita dalla Istaf S.r.l. in base a specifico incarico di ricerca,
e come da Convenzione stipulata tra Istaf S.r.l. ed Università degli Studi di Urbino.**



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

FOCUS

Coloro che decideranno di seguire l'esperienza della Rivista di Aggiornamento Tributario anche nei prossimi mesi, troveranno in questo spazio una sintesi, si spera efficace, delle principali novità riguardanti la materia tributaria.

Essendo il nostro primo numero, ci permettiamo di occupare tale spazio per una breve presentazione degli obiettivi e dei contenuti della Rivista.

La Rivista nasce con uno scopo che è, al tempo stesso, essenziale ed ambizioso. Essenziale, perché la Rivista non intende approfondire ed informare su "tutta" la materia fiscale. Nelle nostre pagine non troverete studi dottrinali, ma neppure tutta quella "minutaglia" di provvedimenti di cui, purtroppo, il settore fiscale è ricco. L'idea della Rivista è quella di riportare, mese per mese, il "diritto vivente" e quindi, in primo luogo, selezionare in modo sistematico la giurisprudenza, interna e comunitaria, e la prassi amministrativa.

Le sentenze, così come la prassi, verranno riportate in modo "ragionato": suddivise per argomenti, in modo da poter consentire una efficace consultazione, ed anche massimate, riportandone in modo sintetico il contenuto.

Mese per mese, sarà quindi possibile, ed è questa la nostra ambizione, seguire quella evoluzione interpretativa che, nel diritto tributario più che in altre branche giuridiche, appare veramente fondamentale per potere, nei diversi ruoli, svolgere attività di consulenza, di contenzioso, di studio, ecc.

La Rivista conterrà altresì una selezione dei principali provvedimenti normativi, anche se verosimilmente si dovrà attendere la ripresa della "ordinaria" attività legislativa. Inoltre, in determinate occasioni, verranno prodotte schede di approfondimento relative ad alcuni, importanti, temi di forte rilevanza applicativa.

Il nostro obiettivo è quello di fornire uno "strumento" per il professionista tributario. Senza la pretesa che sia il "solo" strumento di cui avvalersi, ma con l'impegno e la promessa di una qualità resa possibile dalla ricerca universitaria.

Thomas Tassani



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

PARTE I - LA GIURISPRUDENZA

1. Il procedimento ed il processo tributario

PROCEDIMENTO - ACCERTAMENTO

- ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO CON PERCENTUALI DI RICARICO

Corte di Cassazione, sentenza 5/10/2007 (depositata il 11/1/2008) n. 417

In materia di accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, l'Ufficio può dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e sulla base di presunzioni semplici - ma gravi precise e concordanti - (nel caso di specie si tratta della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza) può desumere maggiori ricavi o minori costi con spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

PROCEDIMENTO - ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO SINTETICO - COEFFICIENTI PRESUNTIVI

Corte di cassazione, sentenza del 15/11/2007 (depistata il 11/1/2008) n. 474

In materia di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi, in quanto rientrante nella disposizione di cui all'art. 38 del DPR n. 600/1973. incombe sul contribuente la prova contraria che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'Ufficio.

PROCEDIMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ART. 7 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Corte di Cassazione, sez. trib, sentenza del 29/12/2007 (depositata il 23/1/2008) n. 1418

Prima dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, era ammessa la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento a condizione che gli atti a cui lo stesso avviso faceva riferimento fossero conosciuti dal destinatario.

Ciò accade quando il riferimento è a verbali di ispezione o di verifica compiuti alla presenza del contribuente o a lui notificati o comunicati nei modi di legge. Qualora, invece, tali atti riguardino soggetti diversi, è l'Amministrazione a dover dimostrare anche con presunzioni l'effettiva e tempestiva conoscenza di tali atti da parte del contribuente non essendo sufficiente il riferimento a un atto di cui il contribuente possa procurarsi la conoscenza, pena la violazione dello stesso diritto di difesa del contribuente.

PROCEDIMENTO - ACCERTAMENTO - ATTIVITÀ COMMERCIALE IN REGIME FORFETTARIO - PRESUNZIONI SUPERSEMPLICI

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 13/11/2007
(depositata il 25/1/2008) n. 1621

L'art. 2 del D.L. n. 852/1983 consente all'Ufficio finanziario di procedere ad accertamento induttivo sulla base degli acquisti di merce effettuati dal soggetto passivo - nel caso di specie un parrucchiere - e dell'inattendibilità del valore delle rimanenze in contabilità con i soli obblighi dell'interpello preliminare e della motivazione dei relativi avvisi.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

L'utilizzo di presunzioni supersemplici, e cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, implica l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente su cui incombe quindi la dimostrazione che quel reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio.

PROCEDIMENTO - ACCERTAMENTO
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM
- ART. 7 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Corte di cassazione, sez. trib., sentenza del 1/12/2007
(depositata il 29/1/2008) n. 1922

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 212/2000 l'avviso di accertamento notificato non doveva contenere necessariamente in allegato l'atto cui lo stesso faceva riferimento o riprodurre il contenuto essenziale. Infatti si riteneva valido tale avviso di accertamento a condizione che gli atti a cui faceva riferimento fossero noti o conoscibili dal contribuente.

Inoltre in caso di assoluzione perchè il fatto non sussiste in sede penale, la relativa sentenza penale non ha effetto automatico di cosa giudicata anche se i fatti alla base dell'accertamento e quelli alla base della sentenza penale sono gli stessi. Pertanto è compito del giudice di merito verificare se le risultanze del giudizio penale siano una prova rilevante fiscalmente.

PROCEDIMENTO - ACCERTAMENTO - POTERI DI VERIFICA
- ACERTAMENTI BANCARI
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 30/11/2007
(depositata il 15/2/2008) n. 3900

Sulla base dell'articolo 32 del DPR n. 600/1973 l'utilizzo illegittimo da parte dell'Amministrazione Finanziaria dei movimenti bancari non è subordinato a previa instaurazione di un contraddittorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, essendo tale contraddittorio mera facoltà e non obbligo dell'Amministrazione Finanziaria.

PROCEDIMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - IRPEG
- PERSONE GIURIDICHE - SOGGETTO NON RESIDENTE
Commissione tributaria provinciale di Belluno, sez. I, sentenza del 3/12/2007
(depositata il 14/1/2008) n. 174

Deve ritenersi la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di una persona giuridica non residente nel territorio dello Stato italiano - nel caso di specie una società - quando la notifica avvenga presso la sede legale della società non residente e presso la residenza dichiarata in Italia. Infatti secondo le disposizioni del diritto interno (art. 87, commi III e IV, TUIR) ed internazionale (Convenzione Italia - Germania) e sulla scorta della consolidata giurisprudenza comunitaria, per individuare la residenza occorre fare riferimento alla sede effettiva da intendersi connessa ad elementi quali la consistenza della struttura organizzativa di cui si serve la società estera per lo svolgimento dell'attività commerciale, il grado della sua autonomia decisionale nelle scelte strategiche, la natura, la rilevanza del contributo fornito dalla controllante italiana, nonché l'adempimento degli obblighi contabili e fiscali relativi all'attività propria della società estera. Ciò vale anche nel caso di esteroinvestizione - come nel caso di specie.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413
www.istaf.it

**PROCEDIMENTO - RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO
- OMESSA INDICAZIONE**

**Commissione Tributaria provinciale di Lecce, sez. II, sentenza del 12/12/2007
(depositata il 14/1/2008) n. 517**

La cartella di pagamento è nulla quando non indica espressamente il responsabile del procedimento, come dispone l'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), anche di fronte al giudice tributario. Ciò in applicazione, del resto, dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Cost, del diritto di difesa e della trasparenza.

**PROCEDIMENTO - RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO
- OMESSA INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, sez. XIV, sentenza del 14/6/2007
(depositata il 17/1/2008), n. 49**

In materia di conseguenze dell'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento, va rilevata come la nullità dell'atto sia una sanzione così grave da dover essere prevista espressamente dalla legge.

In merito l'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente nulla prevede pertanto da tale norma non può evincersi la sanzione della nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento.

**PROCESSO TRIBUTARIO - ASSISTENZA TECNICA - DIFETTO
- RICORSO - INAMISSIBILITÀ**

**Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 22/11/2007
(depositata il 8/2/2008) n. 3051**

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (cfr. Cassazione n. 2281/2007 e Corte Costituzionale n. 189/2000) l'assistenza di un difensore tecnico non è nel processo tributario condizione di ammissibilità degli atti processuali ma solo fonte di un dovere per il giudice di invitare le parti a dotarsi di tale assistenza.

Quindi l'eventuale assenza di invito alla parte di munirsi di difensore tecnico può essere eccepita solo dalla parte interessata e non va ad inficiare la validità della sentenza che accolga il ricorso del contribuente senza rilevare il difetto di rappresentanza né la parte pubblica ha un interesse giuridicamente tutelato a rilevarne l'irregolarità.

**PROCESSO TRIBUTARIO - CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO - PERDITA
Corte di Cassazione, sez. III pen., sentenza del 14/11/2007**

(depositata il 21/1/2008) n. 3057

Per giurisprudenza consolidata, se prima di costituirsi in appello la capacità di stare in giudizio della parte a cui è stata notificata l'impugnazione viene meno, il processo si interrompe automaticamente ex art. 359 cpc. Determinandosi anche l'estinzione del mandato, il procuratore non può costituirsi per la dichiarazione di cui all'art. 300 cpc.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

**PROCESSO TRIBUTARIO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
- GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Corte di Cassazione, SS.UU. civ, sentenza del 13/11/2997
(depositata il 18/1/2008) n. 968**

Quando la controversia non concerne la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria ma è incentrata sul fatto che l'Ufficio abbia commesso un illecito con conseguente danno (nel caso di specie l'Ufficio Provinciale aveva riscosso l'imposta provinciale di trascrizione omettendo di informare il privato che non poteva provvedere a trascrivere il passaggio di proprietà per incompetenza territoriale con conseguente danno coincidente con l'importo inutilmente versato) la competenza non è del giudice tributario ma del giudice ordinario, per difetto dei presupposti della giurisdizione tributaria.

**PROCESSO TRIBUTARIO - CONDONO - COOBLIGATI SOLIDALI
Corte di Cassazione, sentenza del 18/10/2007 (depositata il 11/1/2008) n. 425**

Nel caso di condono chiesto da uno dei coobbligati solidali, l'effetto solidale positivo del condono deriva dall'oggettività del pagamento e non dalla soggettività delle posizioni degli altri coobbligati solidali.

Pertanto nel caso in cui non si esegua il pagamento si realizza e la decadenza del richiedente e di quella dei coobbligati solidali rimasti inerti.

**PROCESSO TRIBUTARIO - FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI
- ONERE DELLA PROVA**

**Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 24/10/2007
(depositata il 18/1/2008) n. 1023**

Nel caso di costi documentati da fatture per operazioni che secondo l'Amministrazione Finanziaria sono inesistenti, spetta alla stessa Amministrazione fornire la prova dell'inesistenza di tali operazioni. Infatti ai fini Iva l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 riconosce la fattura quale documento idoneo a documentare un costo sostenuto dall'impresa.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga che l'operazione sia inesistente spetta a lei fornire tale prova. Analogamente l'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento, riconosce che tale inesistenza può ricavarsi anche da presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti. Ma il divieto di doppia presunzione concerne solo le presunzioni semplici non anche quelle legali.

**PROCESSO TRIBUTARIO - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
- SOLLECITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI**

**Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 24/9/2007
(depositata il 22/2/2008) n. 4605**

Sulla base delle norme processuali (in particolare art. 24, I comma, D. Lgs. N. 546/1992) sono determinati i tempi e i modi del deposito di documenti, spettando alla controparte prenderne visione e ritirare la copia dell'elenco dei documenti depositata in segreteria. Inoltre quanto all'inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente nel processo tributario, la materia del contendere deve essere definita nell'ambito del primo grado del giudizio attraverso ricorsi e motivi aggiunti.

In secondo grado, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è possibile produrre soltanto documenti che non vadano aldilà della materia del contendere e quindi che non determinino motivi aggiunti.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

Pertanto se il contribuente presenta in primo grado la propria contabilità a proprio vantaggio, l'Amministrazione deve dimostrare nel corso dello stesso giudizio con documenti l'impossibilità che libri, registri, scritture e documenti siano presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Ciò garantendo sia la lealtà processuale e l'onere di contestazione sia l'esigenza di eventuali motivi aggiunti.

**PROCESSO TRIBUTARIO - SPESE DI GIUSTIZIA
- REDDITI AI FINI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Corte di Cassazione, sez. IV pen., sentenza del 11/10/2007
(depositata il 21/1/2008) n. 3014**

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, occorre considerare anche i redditi soggetti a tassazione separata, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, in quanto il legislatore non si limita solo i redditi dichiarati o da dichiararsi in quel determinato periodo d'imposta ma a tutti i redditi della persona effettivamente percepiti o posseduti anche se esclusi dalla base imponibile (cfr. art. 76 del D.P.R. n. 115/2002).

**REATI TRIBUTARI - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE FATTURE CONTABILI
- REDDITO IMPONIBILE
Corte di Cassazione, sez. III pen., sentenza del 14/11/2007
(depositata il 21/1/2008) n. 3057**

L'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, tutelando l'interesse alla trasparenza fiscale del contribuente, sanziona penalmente l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti obbligatori. Pertanto l'impossibilità di ricostruire l'ammontare del reddito o il volume d'affari è elemento essenziale del reato e non condizione di punibilità.

L'impossibilità di accertare il relativo risultato economico riguarda solo le operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta. Né rileva che la ricostruzione delle operazioni occultate possa essere effettuata aliunde.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413
www.istaf.it

2. Le singole imposte

IMPOSTE SUI REDDITI - PROVENTI DI ATTIVITÀ ILLECITE (TANGENTI) - REDDITI DIVERSI

**Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 23/11/2007
(depositata il 18/1/2008) n. 1058**

Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 537/1993 rientrano tra i redditi imponibili i redditi derivanti da fatti, atti o attività illecite se classificabili in una delle categorie di reddito. La disposizione non fa alcuna menzione al fatto che tali proventi siano somme che rientrano nel proprio patrimonio o siano verste ad altri.

Nel caso di specie l'assunzione di una tangente da versare poi ad un partito politico rientra tra i redditi diversi e in quanto tale va assoggettata ad imposizione.

Il giudicato penale non fa stato nel processo tributario, tuttavia ciò non toglie che il giudice tributario possa valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito agli atti e la condotta delle parti in sede penale, al fine di verificarne la rilevanza nell'ambito del giudizio sottoposto al suo esame.

IMPOSTE SUI REDDITI - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - BASE IMPONIBILE - GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

**Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 21/1/2008
(depositata il 30/1/2008) n. 2082**

Secondo il giudice comunitario, la norma comunitaria non osta ad una disciplina tributaria nazionale, come l'art. 55, n. 3, lett. B) del TUIR, che include i contributi versati dai Fondi comunitari nella determinazione del reddito imponibile (cfr. CGCE, C- 427/05).

Pertanto l'imposizione prevista dal TUIR è indipendente dall'esistenza dell'importo dei contributi comunitari e quindi non corrisponde ad un prelievo connesso al contributo finanziario di cui ha beneficiato la società ma si applica a tutti i redditi del soggetto.

IMPOSTE SUI REDDITI - REDDITO D'IMPRESA - DETERMINAZIONE - SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

**Commissione tributaria regionale di Milano, sez. I, sentenza del 9/10/2007
(depositata il 16/1/2008) n. 93**

Per la deducibilità dei costi occorre la correlazione all'attività o ai beni da cui derivino ricavi o altri proventi, anche nel caso di società controllata.

A tal fine, sulla scorta della consolidata giurisprudenza e dell'interpretazione del Ministero delle Finanze, si considerano spese di propaganda quelle per vitto e alloggio, ristorazione, servizio bar e varie fornite ai clienti senza alcuna precisazione in ordine agli eventi caratterizzanti, vale a dire tipo fiere, mercati, particolari manifestazioni di pregio per l'azienda - nel caso di specie si tratta del cosiddetto conto convention.

IRES - SOGGETTI PASSIVI - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza del 16/10/2007

(depositata il 11/1/2008) n. 422

Per l'applicazione dell'art. 88 del TUIR, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale, è il giudice di merito che deve completare l'accertamento necessario per la corretta applicazione della legge accertando in via preliminare la natura giuridica della istituzioni pubbliche di assistenza (nel caso una Casa di cura) al fine di una sua eventuale sussunzione tra i destinatari di cui all'art. 88 del TUIR.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

**IRES - REDDITO D'IMPRESA - IMPRESA DI COSTRUZIONE - VALORE COSTRUZIONI
- ISCRIZIONE IN BILANCIO - PLUSVALENZA TASSABILE
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 5/12/2007
(depositata il 22/2/2008) n. 4640**

Sulla scorta della giurisprudenza consolidata della Cassazione, in tema di reddito d'impresa se una società di capitali, esercente attività di costruzioni edili, nella redazione del bilancio - allegato alla dichiarazione - indica nella situazione patrimoniale e non nel conto economico il valore delle costruzioni, intendendo patrimonializzarlo, comprendendovi anche i costi indeducibili - in quanto non documentati né inerenti - la patrimonializzazione di questi stessi costi è iscrizione nel bilancio di un incremento patrimoniale che configura pertanto una plusvalenza iscritta.

Di conseguenza si tratta di plusvalenza tassabile indipendentemente dalla cessione del bene.

**IRES/IRPEG - ANNULLAMENTO AZIONI PROPRIE - COSTO DELLE AZIONI
- DETERMINAZIONE REDDITO
Corte di cassazione, sez. trib., sentenza del 30/11/2007
(depositata il 21/1/2008) n. 1167**

L'art. 99 del TUIR esclude che la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto possa concorrere alla formazione del reddito.

Trattasi di norma non retroattiva non essendo espressamente dichiarata tale e non avendo natura d'interpretazione autentica in mancanza di un precedente dissidio interpretativo da dirimere.

Pertanto per i casi precedenti all'entrata in vigore del TUIR (1/1/1988) - come il caso di specie - la parte di prezzo pagato da una società per l'acquisto di azioni proprie successivamente annullate eccedente il valore patrimoniale di tali azioni secondo l'ultimo bilancio approvato è detraibile dal reddito imponibile.

**IRAP - PRESUPPOSTO - ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 6/12/2007
(depositata il 28/1/2008) n. 1859**

Secondo giurisprudenza consolidata, presupposto dell'IRAP è l'attività autonomamente organizzata - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità se motivato congruamente - da rinvenirsi quando il contribuente esercente attività di lavoro autonomo impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione o si avvale di lavoro altrui.

**IRAP - PRESUPPOSTO - ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA
- TECNICO INDUSTRIALE
Corte di Cassazione, sez. trib. Sentenza del 20/12/2007
(depositata il 4/2/2008) n. 2578**

Per principio consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'autonoma organizzazione, presupposto necessario per l'assoggettamento ad IRAP degli esercenti arti e professioni, ricorre sole se il contribuente impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413
www.istaf.it

IRAP - SOGGETTI PASSIVI - LIBERO PROFESSIONISTA - AVVOCATO
Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza del 20/12/2007
(depositata il 23/1/2008) n. 1414

L'autonoma organizzazione, presupposto per l'assoggettamento ad IRAP degli esercenti arti e professioni, non va intesa in senso soggettivo ma oggettivo - come si desume da recente giurisprudenza di legittimità e da Corte Costituzionale n. 156/2001 - in quanto si esige un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.

Tale presupposto si rinviene ogni volta che il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, impieghi beni strumentali eccedenti per quantità o valore, il minimo ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività.

IVA - DICHIARAZIONE ANNUALE - RIMBORSO DI CREDITI
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza del 26/10/2007
(depositata il 11/1/2008) n. 433

Sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 30 del DPR n. 633/1972 il contribuente ha l'onere di far valere il credito IVA in dichiarazione. È in tale sede, infatti, che deve indicarlo e chiederne la detrazione o il rimborso per l'anno successivo.

Pertanto l'inottemperanza del contribuente a tale obbligo esclude la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo d'imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo. L'unica possibilità residua è quella di presentare istanza di rimborso ex art.30 del DPR n. 633/1972.

IVA - DETRAZIONE - INERENZA DELL'OPERAZIONE
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 20/12/2007
(depositato il 23/1/2008) n. 1421

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 ai fini della deducibilità di un costo occorre che sia inerente all'esercizio dell'impresa. Il requisito dell'inerenza va accertato - nel caso di specie di canoni di locazione finanziaria per sollevare da difficoltà economica altra società - non solo in riferimento all'esercizio dell'attività effettivamente svolta ma anche come potenziale produttore di ricavi futuri. Il relativo onere della prova spetta all'interessato.

IVA - DETRAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTE EFFETTIVAMENTE DOVUTE
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 25/10/2007
(depositata il 25/1/2008) n. 1607

Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia CE, ai fini iva ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 17 della Sesta Direttiva Iva non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o per prestazioni di servizi necessari all'impresa.

Non è sufficiente per detrarre tali operazioni la loro inerenza all'oggetto dell'impresa e la loro fatturazione ma è necessario anche il loro assoggettamento ad iva.

IVA - NOZIONE D'IMPRESA
- CAPITALIZZAZIONE DEL PROFITTO NEL VALORE DI BENI IN LUOGO DI DENARO
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 4/10/2007
(depositata il 7/2/2008) n. 2809

L'attività d'impresa non è esclusa per il fatto che il profitto conseguito dal contribuente venga da lui capitalizzato, in tutto o in parte, ed anche nella massima parte,



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

in beni anziché in denaro (nel caso di specie si tratta di attività di commercio di articoli di gioielleria).

Nel caso in cui un operatore economico acquisti beni ad un certo prezzo e poi recuperi quanto speso attraverso la rivendita di una parte di questi, i beni che rimangono in sua proprietà costituiscono sono un'entrata attribuibile al contribuente., anche se non la monetizza ma la trattiene preso di sé in natura.

Si tratta poi di attività commerciale rilevante fiscalmente se tale attività è posta in essere attraverso una struttura economica destinata a svolgere sistematicamente tale attività. Né rileva ai fini IVA lo stato d'uso del bene venduto, ossia non interessa che si tratti di un bene nuovo o usato.

IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI - VALORE DEL BENE - RENDITA CATASTALE
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 20/11/2007
(depositata il 21/1/2008) n. 1148

Nel caso di modifica del classamento eseguita per su richiesta di contribuente a seguito di comunicazione di classamento ritenuto errato e dunque al fine di correggere un errore dell'UTE, gli effetti dello stesso retroagiscono al momento della domanda.

IMPOSTA DI REGISTRO - VALORE DI BENI E DIRITTI - RETTIFICA VALORE IMMOBILI
- FATTO NOTORIO
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 14/12/2007
(depositata il 28/2/2008) n. 5238

In base alla giurisprudenza consolidata, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se contiene l'indicazione dei criteri astratti che consentono di determinare il valore. In sede contenziosa l'Ufficio deve dare la prova relativa all'applicabilità di tali criteri al valore attribuito.

Ma non è possibile che l'Amministrazione Finanziaria utilizzi a tal fine il fatto notorio in quanto, violando il principio dispositivo delle prove e quello del contraddittorio, va inteso rigorosamente quale fatto acquisito alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da essere incontestabile.

Nel fatto notorio, infatti, non possono ricomprendersi le acquisizioni specifiche di natura tecnica e gli elementi valutativi che necessitano di un previo accertamento di particolari dati estimativi (ad esempio la determinazione del valore corrente degli immobili).

ICI - BASE IMPONIBILE - NATURA AGRICOLA DI TERRENI - TERRENI EDIFICABILI
- NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Corte di cassazione, sez. trib., sentenza del 17/12/2007
(depositata il 28/1/2008) n. 1861

L'edificabilità di un'area va desunta, ai fini dell'applicazione del criterio del valore venale nella determinazione della base imponibile, dalla qualifica ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune a prescindere dalla sua approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (art. 2 D. Lgs. N. 504/1992).

L'avvio del procedimento di variazione urbanistica determina soltanto il valore venale dell'immobile le cui oscillazioni - legate all'andamento del mercato, alle allo stato di attuazione delle procedure relative allo ius edificandi o a modifiche concernenti una differente classificazione del suolo - possono solo implicare una variazione del prelievo nel periodo d'imposta data la natura periodica del tributo in questione senza dar diritto



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

al rimborso per periodi pregressi.

La non applicazione del criterio di determinazione su base catastale implica di tener conto della maggiore attualità o meno delle potenzialità edificatorie dell'immobile stesso.

**ICI - IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI PUBBLICI - ESENZIONE
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 6/12/2007
(depositata il 23/1/2008) n. 1411**

Per giurisprudenza consolidata in materia di ICI, l'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati purchè destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L'onere di tale prova spetta al contribuente che richiede il di beneficio.

È errato qualificare il concetto di finalità istituzionali, che son proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragion d'essere dello stesso, con quello di servizio pubblico, che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata, quali le aziende municipalizzate o altri enti o società che forniscono energia elettrica. Dette forniture non possono essere ricomprese tra i compiti istituzionali e le imprese che le assicurano, quali esercenti attività commerciali, non hanno ragione di godere di esenzioni.

**IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
- PRESUNZIONE LEGALE DI APPATENENZA AL DEFUNTO DI TITOLI
- ART. 11 D. LGS.VO N. 346/1990 - PROVA CONTRARIA
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 22/11/2007
(depositata il 22/2/2008) n. 4627**

L'art. 11 del D. Lgs.vo n. 346/1990 pone una presunzione legale di appartenenza dei titoli e dei beni immobili all'attivo ereditario. In caso di contestazione, poi, facendo salva la prova contraria, impone di considerare appartenenti esclusivamente al defunto beni e diritti se i contestatari sono eredi o legatari. Si esclude che la prova in questione debba essere esclusivamente di natura documentale.

Inoltre a tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) il contribuente può avvalersi di tutti gli strumenti probatori consentiti nel processo tributario, anche quindi di presunzioni gravi, precise e concordanti. La verosimiglianza non è prova, neppure indiziaria, della spettanza al figlio di una parte di tali beni.

**IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - DENUNCIA DI SUCCESSIONE - ERRORI - RIMBORSO
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 10/12/2007
(depositata il 25/2/2008) n. 4755**

Per giurisprudenza consolidata, il contribuente nel momento in cui commette un errore nel dichiarare il valore di un bene ereditato - nella fattispecie non era a conoscenza che alcuni fabbricati rurali erano esentati da valutazione autonoma, distinta da quella del relativo terreno - può chiedere il rimborso dell'imposta versata in più a causa di tale errore a prescindere dal fatto che non abbia dedotto l'errore nel termine posto per la presentazione della denuncia di successione - termine che non ha valore decadenziale e il cui mancato rispetto implica solo la determinazione di sanzioni tributarie.

Ciò sulla scorta dei principi di diritto tributario in merito a funzione e natura della dichiarazione, nonché sulla scorta dei principi costituzionali di capacità contributiva, buona amministrazione e di quelli di collaborazione e buona fede ex art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

3. La giurisprudenza comunitaria

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI - FISCALITÀ - IMPOSTE SUL REDDITO - DISCIPLINA NAZIONALE RELATIVA ALL'IMPOSIZIONE DEGLI UTILI REALIZZATI ALL'ATTO DELLA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI (AZIONI) DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Corte di Giustizia CE, Seconda Sezione, (Timmermans, Presid. e Relat.; Ruiz Jarabo Colomer, Avv. Gen. concl. conf.), 18 dicembre 2007, C-436/06, Tatiana Gronfeldt.

L'art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in una società di capitali stabilita in un altro Stato membro sono immediatamente imponibili, se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una partecipazione diretta o indiretta al capitale della società pari almeno all'1%, mentre, nello stesso anno, in presenza delle medesime condizioni, la plusvalenza realizzata dalla cessione di partecipazioni in una società di capitali stabilita nello primo Stato membro risulta imponibile solo in caso di significativa partecipazione pari ad almeno il 10%.

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI - RESTRIZIONE AI MOVIMENTI DI CAPITALI TRA GLI STATI MEMBRI E I PAESI TERZI - IMPOSTA SUI REDDITI DA CAPITALE Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, (Skouris, Presidente; Lenaert relatore; Bot Avv. Gen.; concl. conf.) 18 dicembre 2007, C 101/05, Skatteverket e A,

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale l'esenzione dall'imposta sul reddito di dividendi, distribuiti in forma di azioni di una società controllata, può essere concessa soltanto se la società che effettua la distribuzione è stabilita in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in uno Stato con il quale lo Stato membro dell'imposizione abbia concluso una convenzione fiscale che preveda lo scambio di informazioni, qualora tale esenzione sia soggetta a condizioni la cui osservanza può essere verificata da parte delle autorità competenti di detto Stato membro soltanto ottenendo informazioni dallo Stato di stabilimento della società che effettua la distribuzione.

LIBERTÀ DI STABILIMENTO - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ - DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI - CREDITO D'IMPOSTA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA AZIONISTI RESIDENTI E AZIONISTI NON RESIDENTI - CONVENZIONI BILATERALI VOLTE AD EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, (Skouris, Presid.; Lenaerts, Relat.; Geelhoed, Avv. Gen. concl. conf.), 12 dicembre 2006, C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation.

Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano a che uno Stato membro, al momento di una distribuzione di dividendi da parte di una società residente conceda alle società beneficiarie residenti un credito d'imposta corrispondente alla frazione dell'imposta versata dalla società distributrice sugli utili distribuiti, ma non lo conceda alle società beneficiarie residenti in un altro Stato membro e che non sono assoggettate all'imposta in questo primo Stato a titolo di tali dividendi.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413
www.istaf.it

**LIBERTÀ DI STABILIMENTO - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ - DISTRIBUZIONE DI
DIVIDENDI - ESENZIONE PER I DIVIDENDI VERSATI A SOCIETÀ RESIDENTI
- RITENUTA ALLA FONTE EFFETTUATA SUI DIVIDENDI VERSATI A SOCIETÀ NON
RESIDENTI**

**Corte di Giustizia CE, Prima Sezione, (Jann, Presid.; Lenaerts, Relat.; Geelhoed Avv.
Gen. concl. conf.), 14 dicembre 2006, C-170/05, Denkavit Internationaal BV,
Denkavit France SARL.**

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che, in quanto fa gravare l'onere di un'imposizione sui dividendi su una società madre non residente, mentre ne dispensa quasi totalmente le società madri residenti, costituisce una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

PARTE II - LA PRASSI AMMINISTRATIVA

1. Il procedimento ed il processo tributario

ACCERTAMENTO

- ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE ANNO 2008

**Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento,
n. 6/E del 25/01/2008**

La Agenzia delle Entrate ha presentato i primi indirizzi operativi sull'attività di prevenzione e contrasto all'evasione per l'anno 2008 che si pone per molti aspetti in continuità con gli anni precedenti, per l'attenzione al settore edile - immobiliare, al fenomeno delle frodi Iva, e per la implementazione, crescente, del numero di controlli e di verifiche esterne.

La circolare descrive le diverse tipologie di attività e le relative modalità organizzative.

ACCERTAMENTO - IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE

**Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento,
n. 5/E del 23/01/2008**

La circolare illustra le recenti modifiche introdotte dal decreto legge n. 81 del 21/07/2007 e dalla legge finanziaria per il 2008 sulla disciplina dell'accertamento in base agli studi di settore, in particolare riguardo la utilizzabilità degli indicatori di normalità economica negli accertamenti da parte degli Uffici.

La circolare precisa che l'utilizzo degli indicatori economici, ad implementazione del livello di congruità dei ricavi calcolati da GERICO, deve essere appositamente motivato dagli Uffici. È evidenziata l'attenzione che gli Uffici devono riporre riguardo il momento di confronto con il contribuente, nell'ambito dell'istruttoria di controllo; è indicato agli Uffici di rifarsi nella motivazione dell'avviso di accertamento agli elementi emersi in sede di contraddittorio.

ACCERTAMENTO - REGIME SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI

**Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,
n. 7/E del 28/01/2008**

La circolare risponde a numerosi quesiti formulati dalle associazioni di categoria sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, previsto dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi da 96 a 117.

SANZIONI - A CARICO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA ASSISTENZA FISCALE E DEGLI INTERMEDIARI INCARICATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

**Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,
n. 11/E del 19/02/2008**

La Agenzia delle Entrate torna a chiarire, successivamente alla circolare n. 52/E del 27/09/2007, la disciplina sanzionatoria prevista per i soggetti abilitati alla assistenza fiscale e gli intermediari incaricati alla trasmissione telematica, a seguito delle novità della legge finanziaria per il 2007, L. n. 296/2006.

I chiarimenti riguardano diversi nodi della disciplina: l'individuazione del trasgressore, l'utilizzabilità del ravvedimento, la applicazione dell'istituto della continuazione.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

2. Le singole imposte

IRPEF

- DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE E NOVITÀ PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA **Circolare della Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,** **n. 1/E del 09/01/2008**

La circolare commenta alcune novità apportate dalla legge finanziaria per il 2008 nella disciplina Irpef, relativamente all'aumento di detrazione per le famiglie numerose, la neutralità del reddito relativo all'abitazione principale, la misura delle detrazioni per assegni periodici, la tassazione del TFR pregresso.

IRPEF - DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA **Risoluzione Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,** **n. 18/E del 24/01/2008**

La risoluzione precisa che sono detraibili nella misura del 50% le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, civili abitazioni, adibiti in modo promiscuo ad abitazione e ad utilizzo ai fini di una attività economica anche se saltuaria.

Pertanto solamente la misura del 50% delle spese sostenute va a costituire, in sede di dichiarazione dei redditi, la base di computo della detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 1 della L. 499/1997 e successive modificazioni.

IRPEF - DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA **Risoluzione della Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,** **n. 19/E del 25/01/2008**

Per i lavori di manutenzione sulle parti comuni di un condominio, la risoluzione chiarisce che il tetto massimo di spesa, che può costituire base di computo per la detrazione, è di € 48.000,00 per ciascun appartamento.

IRPEF - DETRAZIONE PER EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI **Risoluzione della Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,** **n. 41/E del 11/02/2008**

Un contribuente chiede di conoscere se, ai fini della detrazione Irpef per erogazioni liberali a favore di partiti politici, con riferimento alla precedente risoluzione del 15/02/2005, anche per formazioni politiche neocostituite è necessario che almeno uno degli esponenti sia un parlamentare.

La risposta della Agenzia fa presente che, nella fattispecie, la detrazione è spettante, considerato che il partito di nuova costituzione nasce dal coordinamento di differenti formazioni politiche, che annoverano tra gli esponenti diversi parlamentari.

IRPEF - DETRAZIONE PER INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI **Risoluzione della Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,** **n. 57/E del 21/02/2008**

La risoluzione concerne il caso di due coniugi che estinguono il contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della abitazione principale, per sottoscrivere un nuovo finanziamento, meno oneroso, che vede come parti solo uno dei due coniugi.

La risoluzione precisa che la detrazione Irpef sugli interessi passivi può continuare ad essere usufruita, da parte del coniuge firmatario del nuovo finanziamento.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

IRPEF - REDDITO DI IMPRESA - RECESSO DI SOCIO DI S.N.C.

Risoluzione della Agenzia delle Entrate, Dir. Centrale Normativa e contenzioso, n. 64/E del 25/02/2008

La risoluzione chiarisce che è componente reddituale negativo, per una SNC, il pagamento al socio uscente di una somma di denaro che supera l'ammontare del capitale conferito dallo stesso socio e l'utile in corso di formazione.

IRPEF

- VERSAMENTO DI RITENUTE IN ECCESSO DA PARTE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Risoluzione della Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 25/E del 30/01/2008

La risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia operato ritenute in eccesso sul reddito di lavoro dipendente, è possibile per il contribuente richiedere il rimborso, presentando la apposita istanza entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, anche nel caso in cui per l'anno di imposta in oggetto non sia stata presentata dichiarazione dei redditi, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge (nella fattispecie la dichiarazione non è presentata per presenza di un debito di imposta non superiore a € 10,33).

IRPEF/IRES - DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Risoluzione della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 4/E del 04/01/2008

La risoluzione affronta le problematiche relative alla modalità di tassazione, ai fini delle imposte dirette, delle cessioni di beni immobili vincolati in un trust non esercente attività commerciale.

Il trust, non avendo beneficiari individuati in sede di atto costitutivo, è soggetto passivo di imposta, in capo al quale, dalla vendita di beni immobili, è ascrivibile la titolarità di redditi diversi.

La risoluzione si sofferma sulla distinzione tra trust opaco, e trust con beneficiari individuati, che comporta conseguenze a riguardo della imputazione soggettiva del reddito tassabile.

IRES - COMUNI

- AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 05-02-2008, n. 33/E

Un Comune richiede chiarimenti circa la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi volti al risparmio energetico, in base alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta della Agenzia è negativa.

IRES - INTERESSI PASSIVI

Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 14/02/2008

Un contribuente chiede alla Agenzia delle Entrate se rientrano nel nuovo regime di limitazione della deducibilità degli interessi passivi, previsto dall'art. 96 del Tuir, gli interessi passivi imputati ad incremento del valore delle rimanenze.

La risoluzione risponde che, a patto che l'imputazione sia giustificata alla stregua della disciplina civilistica, non sussiste limitazione di deducibilità.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

IRES - FUSIONI SOCIETARIE IN AMBITO COMUNITARIO

Risoluzione della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 42/E del 12/02/2008

Nella risoluzione è esaminato un caso di aggregazione aziendale tra due società assicurative aventi, entrambe, la sede nel Regno Unito e stabile organizzazione in Italia. Sono analizzati i requisiti previsti dall'art. 178 del TUIR, per le operazioni di fusione tra società appartenenti a diversi Paesi Europei, allo scopo di verificare se la operazione dà luogo ad imposizione, ai fini Ires, in Italia.

È escluso dalla Agenzia delle Entrate che l'articolo trovi applicazione nella fattispecie, in quanto le società hanno sede nel medesimo Paese, mentre la disposizione richiede che la fusione interessi soggetti appartenenti a Paesi Europei differenti. È interessante anche l'analisi che la risoluzione fa della peculiare operazione di aggregazione aziendale da realizzare, allo scopo di verificare se si tratti, in effetti, di una fattispecie di fusione.

IRES - PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ IN PAESE BLACK LIST - CONSOLIDATO

Risoluzione della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 43/E del 12/02/2008

La società istante, che ha optato per il regime del consolidato nazionale, chiede di sapere come deve essere tassato il reddito imputatole per trasparenza da una società collegata, ubicata in un Paese black list.

In particolare, la società richiede di conoscere come deve calcolare la aliquota media da applicare, posto che il regime di tassazione separata si sovrappone al regime del consolidato.

La Agenzia precisa che la aliquota media deve essere calcolata con esclusivo riferimento al reddito e alla imposta singolarmente imputabile alla società.

IRES/IVA/IRAP - SOCIETÀ NON OPERATIVE

Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 9/E del 14/02/2008

La circolare commenta le recenti novità, introdotte con la Legge Finanziaria per il 2008, sulla disciplina delle società non operative. Le modifiche concernono diversi aspetti, e precisamente: le cause di esclusione; il test di operatività per i beni situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti; la determinazione del reddito minimo; i casi di disapplicazione automatica; la riapertura dei termini per lo scioglimento e le trasformazioni agevolate.

Tra le cause di esclusione, si evidenzia che in base alla nuova disciplina non sono soggetti alla verifica di operatività, in particolare, le società congrue e coerenti in base agli studi di settore, le società con un numero di dipendenti non inferiore a 10 nei due esercizi precedenti; le società con un numero di soci non inferiore a 50; le società con un valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale.

IVA - ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 4/E del 22/01/2008

La circolare riconosce che nell'ambito della disciplina normativa precedente al 23/02/2003 non può qualificarsi la soggettività passiva dell'associato in partecipazione, e quindi di conseguenza alcuna rilevanza ai fini Iva va ascritta al pagamento di compensi in capo allo stesso associato.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

La circolare costituisce un significativo superamento delle precedenti posizioni espresse dalla Amministrazione Finanziaria (nelle risoluzioni n. 168 del 2000 e n. 252 del 2002).

IVA - ATTIVITA' DI CATTURA CANI VAGANTI DA PARTE DI USL - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

**Risoluzione della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,
n. 20/E del 25/01/2008**

È posto alla Agenzia il quesito circa la rilevanza ai fini Iva di una prestazione di servizi resa dalla Usl a favore di una Comunità Montana, in regime di convenzione, avente come oggetto la cattura di cani vaganti.

La prestazione è resa dalla Usl a pagamento, ed il corrispettivo è determinato in base al monte orario del personale impiegato, all'indennità stabilita per la pronta disponibilità notturna e festiva, ai chilometri percorsi. Trattandosi di un rapporto sinallagmatico, la risoluzione sostiene la applicazione dell'Iva

IVA - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE - PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITÀ

**Risoluzione della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,
n. 8/E del 09/01/2008**

La risoluzione riguarda l'applicazione delle disposizioni in materia di Iva, relative al presupposto della territorialità, sulle prestazioni di intermediazione mobiliare.

In base all'art. 7, c. 4 lett. f-quinquies del D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di intermediazione aventi per oggetto beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le cessioni, oggetto dell'intermediazione, si considerano ivi effettuate, a meno che il committente non sia un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro dell'Unione Europea; le prestazioni di intermediazione si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente è ivi soggetto passivo di imposta.

Nel caso esaminato, un procacciatore d'affari che promuove la vendita di prodotti italiani all'estero ha come committenti delle società italiane. I compensi ricevuti per l'intermediazione sono quindi soggetti ad Iva in Italia.

IVA - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE - PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITÀ

**Risoluzione della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,
n. 7/E del 09/01/2008**

La risoluzione riguarda l'applicazione delle disposizioni in materia di Iva, relative al presupposto della territorialità, sulle prestazioni di intermediazione mobiliare. La disciplina di riferimento è l'art. 7, c. 4 lett. f-quinquies del DPR n. 633/72 già richiamata.

Nel caso esaminato una società con sede in un Paese non comunitario si occupa di intermediazione su vendite di beni mobili per conto di un committente, anch'esso non avente sede in un Paese comunitario.

Il mercato di riferimento per la vendita dei prodotti è ampio e comprende l'Italia, insieme ad altri Paesi comunitari e non.

Nel quesito è chiarito che i beni oggetto di intermediazione si trovano presso la società committente, al di fuori della Comunità Europea, e pertanto, considerata l'ubicazione dei beni, la cessione degli stessi non è rilevante ai fini Iva, come non lo è conseguentemente l'intermediazione.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

IVA - CONTRATTI DI RICERCA DELLE UNIVERSITA' - REGIME DI NON IMPONIBILITÀ Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 04-02-2008, n. 31/E

Una Università chiede, in qualità di soggetto attuatore dei progetti comunitari, se nei rapporti con i fornitori per gli acquisti di beni e servizi funzionali alla realizzazione dei progetti di ricerca possa fruire del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 72, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La risposta della Agenzia è negativa. L'università non è coinvolta direttamente nel progetto comunitario, ma riceve solamente fondi di ricerca dalla Regione e dallo Stato, che sono le dirette controparti delle istituzioni comunitarie. L'art. 72, comma 3, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972 riguarda unicamente le parti direttamente coinvolte nel rapporto giuridico alla base del programma di ricerca e non può estendersi ai soggetti che in via indiretta e mediata sono chiamati ad attuare il programma medesimo senza precise responsabilità nei confronti dell'Ente che eroga i finanziamenti.

IVA - CESSIONE DI FABBRICATO RISTRUTTURATO - REGIME DI IMPONIBILITÀ Risoluzione della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 58/E del 21/02/2008

È imponibile ai fini Iva, in base alla nuova disciplina vigente, la cessione di singoli appartamenti, accatastati come A2, che derivano dalla ristrutturazione di un albergo, e contestuale frazionamento. La cessione per essere imponibile deve intervenire entro 4 anni dalla ristrutturazione.

IVA - TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK Risoluzione della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 49/E del 15/02/2008

La società istante chiede di conoscere il trattamento fiscale di una triangolazione, in cui una società olandese acquista beni da una società italiana, la quale si incarica del trasporto al cliente francese della società olandese. Il trasporto è effettuato presso un magazzino nella disponibilità della società francese, ma, in base agli accordi, il momento traslativo della proprietà è posticipato al momento in cui la società francese preleva i beni dal magazzino (contratto di consignment stock).

La risoluzione esclude che la società italiana effettui una cessione intracomunitaria, perché manca il presupposto del passaggio della proprietà contestuale alla uscita dei beni dal territorio italiano.

IVA - ACQUISTI DI AUTO IN REGIME DEL MARGINE DA OPERATORI COMUNITARI Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, n. 14/E del 26/02/2008

La circolare chiarisce le modalità di controllo sugli operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del margine, e gli adempimenti in capo ai contribuenti da espletare ai fini della immatricolazione.

IVA - SCONTI E SERVIZI PROMOZIONALI

Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 07-02-2008, n. 36/E

La risoluzione analizza la disciplina Iva delle principali tipologie di iniziative commerciali, aventi il fine di incentivare la vendita di determinati prodotti, che possono essere avviate dalle imprese produttrici nei confronti dei soggetti che operano nella



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

grande distribuzione. Vengono esaminati gli sconti, gli abbuoni, le prestazioni di servizi promozionali, i servizi di centrale.

IVA - RIMBORSI A SOGGETTI NON RESIDENTI

Risoluzione della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 17/E del 24/01/2008

I soggetti residenti in Paesi Ue, titolari di partita Iva, possono presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 ter del D.P.R. n. 633/1972, al Centro Operativo di Pescara anche nel caso in cui abbiano posto in essere operazioni attive ai fini Iva, rilevanti territorialmente in Italia, avvalendosi del regime del reverse charge. In base a tale regime, i soggetti non residenti possono adempiere gli obblighi Iva scaturenti da operazioni territorialmente rilevanti avvalendosi del proprio cessionario nazionale, titolare di partita Iva, che esegue il versamento dell'imposta.

IVA - DI GRUPPO - TRATTAMENTO DEL CREDITO IVA PREGRESSO

Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4/DPF del 14/02/2008

La società istante chiede di conoscere il trattamento del credito Iva pregresso, all'entrata nel gruppo, di una società che per la prima volta partecipa alla liquidazione Iva di gruppo. La risoluzione chiarisce che, in base alla Legge Finanziaria per il 2008, il credito pregresso non può confluire nella liquidazione Iva di gruppo e resta nella disponibilità della società, in capo alla quale è originato.

La società potrà chiedere rimborso, in presenza dei presupposti di legge, ovvero utilizzare il credito in contestazione, ovvero potrà rimandarne l'utilizzo al momento dell'uscita dal regime di liquidazione Iva di gruppo.

IVA - DI GRUPPO - LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEL CREDITO IVA DA PARTE DI SOCIETA' NON OPERATIVA APPARTENENTE AL GRUPPO

Risoluzione della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 26/E del 30/01/2008

Nel caso posto alla Direzione Centrale si chiede di conoscere se sussistono limiti al trasferimento del credito Iva, nell'ambito del gruppo che ha optato per la liquidazione Iva di gruppo, da parte di una società che, al termine dell'anno, risulti non operativa, in base alla applicazione della disciplina prevista dalla L. n. 724/1994 e successive modificazione.

In base all'art. 30, comma 4 della L. n. 724 /1994, la società non operativa non può chiedere l'Iva né a rimborso, né in compensazione, né può cedere il proprio credito Iva. Nulla però è disposto sul piano positivo circa eventuali limiti al trasferimento del credito all'interno del gruppo.

La risoluzione si ritiene corretto assimilare questa ultima fattispecie all'ipotesi di rimborso o utilizzo in compensazione del credito, per la ratio che è sottesa alla disciplina delle società non operativa. Il caso è quindi risolto negando la possibilità del trasferimento dell'Iva a credito, nell'ambito del gruppo, da parte della società non operativa.

IVA - IMPOSTA ERRONEAMENTE ADDEBITATA AL CONSUMATORE FINALE

Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 01-02-2008, n. 29/E

La risoluzione precisa che gli esercenti attività di impresa non hanno titolo per chiedere a rimborso l'Iva erroneamente addebitata al consumatore finale. Ciò in quanto, sussistendo per l'Iva l'obbligo di rivalsa, l'imposta erroneamente versata non costituisce un costo, ed un eventuale rimborso costituirebbe un ingiusto arricchimento per l'imprenditore.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro
Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162
E-mail: info@istaf.it
CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

IMPOSTA DI REGISTRO - COMPRAVENDITA DI BENE IMMOBILE SOGGETTO A VINCOLO CULTURALE

Risoluzione della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 47/E del 15/02/2008

Il caso esaminato riguarda la compravendita di un immobile soggetto a vincolo culturale, per il quale tuttavia il vincolo non risulta annotato nei registri immobiliari, al momento dell'acquisto.

La disciplina vigente dispone che, per usufruire dell'aliquota agevolata del 3%, in luogo del 7%, ai fini dell'imposta di registro, è necessario che l'acquirente dichiari in atto gli estremi del vincolo, in base alle risultanze dei registri immobiliari. La risoluzione afferma che in mancanza di annotazione del vincolo nei registri immobiliari la aliquota del 3% non trova applicazione.

IMPOSTA DI REGISTRO - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER I MEDIATORI

Risoluzione della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 63/E del 25/02/2008

La risoluzione analizza gli ambiti di applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che concerne l'obbligo di registrazione a carico dei mediatori delle scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate nell'ambito della attività, per la conclusione degli affari.

E' precisato da parte della Agenzia delle Entrate l'obbligo di registrazione dei contratti preliminari, e anche dei contratti conclusi tramite proposta e successiva accettazione.

IMPOSTA DI REGISTRO

- CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA (ART. 7 L. 448/98)

Risoluzione della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 30/E del 01/02/2008

È posto alla Agenzia delle Entrate il quesito circa la spettanza del credito di imposta, previsto dalla L. n. 448/98, art. 7, nel caso di vendita di un box auto, che è pertinenza della abitazione principale acquistata con agevolazione prima casa, e conseguente acquisto di un nuovo box auto, da destinare sempre a pertinenza di abitazione principale.

La risoluzione nega la spettanza del credito di imposta nella fattispecie, sottolineando che requisito indispensabile è l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale, motivo per cui l'acquisto di solo box auto non è agevolato.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Circolare della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

n. 3/E del 22/01/2008

La circolare illustra la disciplina attuale dell'imposta sulle successioni e donazioni, soffermandosi su trust e patti di famiglia, e chiarendo la disciplina della agevolazione prima casa e della esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali.

REGIMI SEMPLIFICATI - PER I CONTRIBUENTI MINIMI

Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,

n. 7/E del 28/01/2008

La circolare risponde a numerosi quesiti formulati dalle associazioni di categoria sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, previsto dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi da 96 a 117.



www.uniurb.it

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



Sede: Via Togliatti, 21 - 61100 Pesaro

Tel: 0721 452290 Fax: 0721 414162

E-mail: info@istaf.it

CF e P.IVA: 02325470413

www.istaf.it

Circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, n. 13/E del 26/02/2008

La circolare risponde a numerosi quesiti formulati nel corso della videoconferenza del 21/02/2008 sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, previsto dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi da 96 a 117.